

# Provincia di Chieti

#### Macrostruttura F

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Prot. n. 56084

Chieti, lì 01/08/08

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Energia e Sviluppo Sostenibile
- Istruttore pratica: Dott. Enzo Franco De Vincentiis
- Sigla compilatore: edv
- Tel.: 0871 4084215; Fax: 0871-4084307 E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it Sito Internet: www.provincia.chieti.it

# Allo Regione Abruzzo

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali

Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone),

67100 L'AQUILA,

## Alla Regione Abruzzo

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Gestione Rifiuti Via Passolanciano 75 Fax 085.7672585 65124 PESCARA

#### Alla Regione Abruzzo

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Assistenza Legale, consulenza e Attività Amm.ne per l'Ambiente e il territorio Ufficio Aggiornamento Normative Consulenza e Vigilanza Via Passolanciano 75 65124 **PESCARA** 

#### E pcalla Provincia di Teramo

Settore ambiente e suolo Fax 0861.243268 64100 **TERAMO** 

# Alla Provincia di Pescara

Fax 085.29498244 Via Passolanciano, 75 65124 **PESCARA** 

### Alla Provincia di L'Aquila

Fax 0862.410588 67100 L'AQUILA

Oggetto: Procedure semplificate di recupero rifiuti e Verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto ambientale. (D.Lgs. 152/06 Artt. 204, 216; DGR 204/08). Comunicazione procedura.



Facendo seguito alla nota, Prot. 11880 dello 07/05/2008, dell'Ufficio *Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza* di codesta Regione si comunica la procedura che questa Provincia intende porre in atto in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale per le Ditte già iscritte al RIP.

Si specifica che, a oggi, sono assoggettabili alla verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, i progetti d'infrastrutture ricadenti nell'Allegato IV (pt. 7 lett. z.a e z.b); Tale verifica riguarda sia la costruzione di nuovi impianti sia i rinnovi e le modifiche sostanziali di impianti esistenti.

In caso di nuovi impianti l'autorizzazione a costruire dovrà tener conto delle risultanze della *verifica di assoggettabilità* in parola e quindi la gestione dell'impianto potrà essere iniziata solo dopo la costruzione dell'impianto stesso.

La comunicazione regionale, invece, nulla dice circa la possibilità di proseguire la gestione delle attività di recupero già assentite alle procedure semplificate, in pendenza della completa definizione della citata verifica di assoggettabilità.

A tale riguardo questa Provincia:

- 1) In caso di **comunicazione di variante sostanziale** che imponga lo svolgimento della *verifica di assoggettabilità*, dispone che la gestione delle attività di recupero non potrà essere avviata fino al pronunciamento dell'autorità competente sul progetto stesso; restano salve, comunque, le eventuali disposizioni impartite in fase di autorizzazione alla costruzione dal titolare del relativo procedimento;
- 2) In caso di **comunicazione di rinnovo** per impianti che, a norma del novellato d.lgs. 152/06, è richiesto lo svolgimento di una *verifica di assoggettabilità*, prevede i seguenti comportamenti:
  - a) Se la procedura di *Valutazione di Assoggettabilità* non è stata avviata dispone la sospensione dell'attività;
  - b) Nel caso di procedura di *Valutazione di Assoggettabilità* avviata, dispone che l'attività potrà essere proseguita sino al pronunciamento dell'autorità competente e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione di avviso dell'avvenuta trasmissione del progetto all'Ufficio Valutazioni Impatti Ambientali della Regione Abruzzo; Sarà cura della Ditta far pervenire la decisione assunta dall'autorità competente che potrà:
    - (1) disporre l'esclusione della procedura di valutazione ambientale e se del caso impartire le necessarie prescrizioni; ciò comporterà la prosecuzione dell'attività di recupero alle condizioni previste;
    - (2) rilevare possibili impatti significativi e disporre la prosecuzione dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale previsto dalla Parte Seconda, Titolo III del citato D.lgs. 152/06 (testo Vigente); in tal caso le attività di recupero saranno sospese sino alla definitiva decisione finale di conclusione del procedimento (art. 26).

Gli uffici in indirizzo sono invitati a comunicare, nel più breve tempo possibile, eventuali orientamenti difformi e la definizione di precise e specifiche direttive in merito.

Restando a disposizione per gli eventuali chiarimenti in merito, anche in sede di opportuni e specifici incontri si porgono cordiali saluti.



IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA F